Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

26 gennaio 2017 *

«Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Coordinamento dei prezzi di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate — Obbligo di motivazione»

Nella causa C-613/13 P,

avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposta il 26 novembre 2013,

Commissione europea, rappresentata da F. Castillo de la Torre, F. Ronkes Agerbeek e J. Norris-Usher, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Keramag Keramische Werke AG, già Keramag Keramische Werke AG, con sede a Ratingen (Germania),

Koralle Sanitärprodukte GmbH, con sede a Vlotho (Germania),

Koninklijke Sphinx BV, con sede a Maastricht (Paesi Bassi),

Allia SAS, con sede a Avon (Francia),

Produits Céramiques de Touraine SA, con sede a Selles-sur-Cher (Francia),

Pozzi Ginori SpA, con sede a Milano (Italia),

Sanitec Europe Oy, con sede a Helsinki (Finlandia),

rappresentate da J. Killick, barrister, P. Lindfelt, advokat, e K. Struckmann, Rechtsanwalt,

ricorrenti in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Prima Sezione, M. Berger, E. Levits, S. Rodin (relatore) e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

* * Lingua processuale: l'inglese.

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 10 settembre 2015,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 novembre 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la sua impugnazione, la Commissione europea chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 16 settembre 2013, Keramag Keramische Werke e a./Commissione (T-379/10 e T-381/10, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2013:457), nella parte in cui, con tale sentenza, detto giudice ha annullato parzialmente la decisione C (2010) 4185 definitivo della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria; in prosieguo: la «decisione controversa»).

2 Con impugnazione incidentale, la Keramag Keramische Werke GmbH, già Keramische Werke AG, la Koralle Sanitärprodukte GmbH, la Koninklijke Sphinx BV, l'Allia SAS, la Produits Céramiques de Touraine SA, la Pozzi Ginori SpA e la Sanitec Europe Oy (in prosieguo, collettivamente: le «ricorrenti in primo grado») chiedono l'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui, con tale sentenza, detto giudice ha respinto il loro ricorso di annullamento della decisione controversa, relativamente alla loro partecipazione all'infrazione alle regole di concorrenza sul mercato italiano delle ceramiche sanitarie e delle rubinetterie.

Fatti e decisione controversa

3 I fatti all'origine della controversia sono illustrati ai punti da 1 a 26 della sentenza impugnata e possono essere sintetizzati come segue.

4 Con la decisione controversa, la Commissione ha dichiarato l'esistenza di un'infrazione all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE e all'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria. Tale infrazione, alla quale avrebbero partecipato 17 imprese, si sarebbe svolta nel corso di diversi periodi compresi tra il 16 ottobre 1992 e il 9 novembre 2004 e avrebbe assunto la forma di un insieme di accordi anticoncorrenziali o di pratiche concordate sui territori belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco.

5 Il 15 luglio 2004 la Masco Corp. e le sue controllate, tra le quali la Hansgrohe AG, che produce articoli di rubinetteria, e la Hüppe GmbH, che fabbrica box doccia, hanno informato la Commissione dell'esistenza di un'intesa nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria e hanno chiesto di beneficiare dell'immunità dalle ammende ai sensi della comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3) o, in subordine, di una riduzione dell'importo delle eventuali ammende loro comminate. Il 2 marzo 2005 la Commissione ha adottato una decisione d'immunità condizionale dall'ammenda in favore della Masco Corp.

6 Il 9 e il 10 novembre 2004 la Commissione ha effettuato accertamenti senza preavviso presso gli uffici di diverse società e associazioni nazionali di categoria attive nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria. Dopo aver inviato, tra il 15 novembre 2005 e il 16 maggio 2006, varie richieste di informazioni alle suddette società e associazioni, tra cui talune ricorrenti nella causa T-379/10, il

26 marzo 2007 la Commissione ha emanato una comunicazione degli addebiti, che è stata notificata a queste ultime. Tra il 15 novembre 2004 e il 20 gennaio 2006, varie imprese, tra le quali non figurano le ricorrenti in primo grado, hanno chiesto di beneficiare dell'immunità dalle ammende o della riduzione del loro importo.

7 In esito a un'audizione tenutasi dal 12 al 14 novembre 2007, alla quale ha partecipato la ricorrente nella causa T-381/10, all'invio, il 9 luglio 2009, a diverse imprese, tra le quali alcune delle ricorrenti nella causa T-379/10 e la ricorrente nella causa T-381/10, di una lettera di esposizione dei fatti, che attirava la loro attenzione su alcune prove su cui la Commissione intendeva fondarsi nel contesto dell'adozione di una decisione finale, e alla trasmissione, tra il 19 giugno 2009 e l'8 marzo 2010, a diverse imprese, tra le quali alcune delle ricorrenti nella causa T-379/10 e la ricorrente della causa T-381/10, di richieste di informazioni supplementari, la Commissione ha adottato, il 23 giugno 2010, la decisione controversa.

8 Nella decisione controversa, la Commissione ha dichiarato che l'infrazione accertata consisteva, in primo luogo e principalmente, nel coordinamento, da parte dei produttori di ceramiche sanitarie e rubinetteria, di aumenti di prezzo annuali e di altri elementi di determinazione dei medesimi nell'ambito di regolari riunioni in seno alle associazioni nazionali di categoria, in secondo luogo, nella fissazione o nel coordinamento dei prezzi in occasione di eventi specifici, quali l'aumento del costo delle materie prime, l'introduzione dell'euro o di pedaggi autostradali e, in terzo luogo, nella divulgazione e nello scambio di informazioni commerciali riservate. Dette pratiche avrebbero seguito un modello ricorrente che risultava uniforme in tutti i sei Stati membri interessati dall'indagine della Commissione. La fissazione dei prezzi nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria avrebbe seguito un ciclo annuale: più precisamente, i produttori avrebbero stabilito i loro listini prezzi, che solitamente rimanevano validi per un anno e costituivano la base per i rapporti commerciali con i grossisti.

9 La Commissione ha parimenti constatato che le pratiche descritte in precedenza facevano parte di un piano globale finalizzato a limitare la concorrenza tra i destinatari della decisione controversa e presentavano le caratteristiche di un'infrazione unica e continuata, la cui portata interessava tre sottogruppi di prodotti, vale a dire la rubinetteria, i box doccia e relativi accessori nonché gli articoli sanitari in ceramica (in prosieguo: i «tre sottogruppi di prodotti»), e si estendeva ai territori di Belgio, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria. La Commissione ha rilevato, per quanto attiene all'organizzazione dell'intesa, l'esistenza di associazioni nazionali di categoria comprendenti membri la cui attività riguardava l'insieme dei tre sottogruppi di prodotti, che la Commissione ha denominato «organismi di coordinamento», di associazioni nazionali di categoria comprendenti membri la cui attività riguardava almeno due dei tre sottogruppi di prodotti, che ha denominato «associazioni interprodotto», nonché di associazioni specializzate comprendenti membri la cui attività riguardava uno di questi tre sottogruppi di prodotti. Infine, la Commissione ha constatato la presenza in vari Stati membri di un gruppo centrale di imprese coinvolte nel cartello nell'ambito tanto di organismi di coordinamento quanto di associazioni interprodotto.

10 Le ricorrenti nella causa T-379/10, più precisamente la Keramag Keramische Werke, la Koninklijke Sphinx, l'Allia, la Produits Céramiques de Touraine e la Pozzi Ginori, producevano articoli in ceramica e la Koralle Sanitärprodukte produceva box doccia. All'epoca dei fatti contestati, le ricorrenti nella causa T-379/10 erano tutte controllate della Sanitec Europe, ricorrente nella causa T-381/10, anch'essa destinataria della decisione controversa. In tale decisione, la Commissione ha designato collettivamente sotto il nome di «Sanitec» la Sanitec Europe, la Allia e le sue controllate, la Keramag Keramische Werke e le sue controllate, la Koninklijke Sphinx e la Pozzi Ginori. Durante la loro partecipazione all'infrazione che è stata loro contestata, le controllate della Sanitec Europe erano membri delle seguenti associazioni nazionali di settore di produttori di ceramiche sanitarie e rubinetterie, vale a dire il Vitreous China-group in Belgio, l'IndustrieForum Sanitär, già Freundeskreis der deutschen Sanitärindustrie, l'Arbeitskreis Baden und Duschen e il Fachverband Sanitärkeramische

Industrie in Germania, l'Association française des industries de céramique sanitaire (in prosieguo: l'«AFICS») in Francia, l'associazione Michelangelo in Italia, la Sanitair Fabrikanten Platform e la Stichting Verwarming en Sanitair nei Paesi Bassi e l'Arbeitskreis Sanitärindustrie in Austria.

11 Quanto alla partecipazione delle ricorrenti in primo grado all'infrazione accertata, la Commissione ha considerato che, dato che la Sanitec Europe aveva partecipato, tramite le sue controllate nazionali, durante il periodo di infrazione che è loro contestato, alle riunioni collusive dell'IndustrieForum Sanitär, dell'Arbeitskreis Sanitärindustrie, della Sanitair Fabrikanten Platform e della Stichting Verwarming in Sanitair, nonché alle riunioni dell'associazione Michelangelo, organismi e associazione di cui altri membri erano attivi in diversi Stati membri interessati dalla decisione controversa, le ricorrenti in primo grado facevano parte del gruppo centrale di imprese ed erano consapevoli, o avrebbero dovuto ragionevolmente essere consapevoli, del fatto che l'infrazione accertata, da una parte, riguardava almeno i tre sottogruppi dei prodotti e che, dall'altra parte, aveva una portata geograficamente estesa, dal momento che comprendeva il territorio di sei Stati membri.

12 Ai fini del calcolo dell'ammenda inflitta a ciascuna impresa, la Commissione si è basata sugli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2). Essa ha determinato l'importo di base dell'ammenda precisando che detto calcolo si basava, per ciascuna impresa, sulle vendite in ciascuno Stato membro interessato, moltiplicate per il numero di anni di partecipazione all'infrazione accertata in ogni Stato membro e per il relativo sottogruppo di prodotti, in modo da tenere conto del fatto che talune imprese esercitavano le loro attività unicamente in certi Stati membri o unicamente in uno dei tre sottogruppi di prodotti.

13 Quanto alla gravità dell'infrazione, la Commissione ha fissato il coefficiente al 15%, tenendo conto di quattro criteri di valutazione, vale a dire la natura dei comportamenti contestati, le quote di mercato combinate, l'estensione geografica e l'attuazione dell'infrazione. Inoltre, la Commissione ha fissato il coefficiente moltiplicatore da applicare, per quanto riguarda la durata dell'infrazione, a 4,33 per la Keramag Keramische Werke e per la Germania, che corrisponde ad una partecipazione all'infrazione di quattro anni e quattro mesi, a 10 per la Keramag Keramische Werke e per l'Austria, che corrisponde ad una partecipazione all'infrazione di dieci anni, a 3 per la Keramag Keramische Werke e per il Belgio, che corrisponde a una partecipazione all'infrazione di tre anni, a 8,75 per la Koralle Sanitärprodukte, che corrisponde ad una partecipazione all'infrazione di otto anni e dieci mesi, a 3 per la Koninklijke Sphinx e per il Belgio, che corrisponde ad una partecipazione all'infrazione di tre anni, a 0,66 per la Allia e per la Francia, che corrisponde ad una partecipazione all'infrazione di otto mesi, a 0,66 per la Produits Céramiques de Touraine e per la Francia, che corrisponde ad una partecipazione all'infrazione di otto mesi, e a 5,33 per la Pozzi Ginori, che corrisponde ad una partecipazione all'infrazione di cinque anni e quattro mesi. Infine, per dissuadere le imprese di cui trattasi dal partecipare alle pratiche collusive oggetto della decisione controversa, essa ha deciso di aumentare l'importo di base dell'ammenda applicando un importo supplementare del 15%.

14 Dopo aver determinato l'importo di base, la Commissione ha esaminato l'esistenza di circostanze aggravanti o attenuanti che potessero giustificare un adeguamento dell'importo di base. Essa ha ritenuto che non sussistesse alcuna circostanza aggravante o attenuante rispetto alle ricorrenti in primo grado e, dopo aver applicato il limite massimo del 10% del fatturato, l'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti in primo grado, di cui all'articolo 2 della decisione controversa, era di EUR 57 690 000.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

15 Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale l'8 settembre 2010, le ricorrenti in primo grado hanno proposto due ricorsi diretti all'annullamento della decisione controversa, deducendo, nella causa T-379/10, sette motivi e, nella causa T-381/10, nove motivi.

16 Il 16 dicembre 2010 il Tribunale ha deciso di riunire le suddette cause ai fini della fase scritta del procedimento e il 23 marzo 2012 ai fini della fase orale e della sentenza.

17 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto la maggior parte dei motivi delle ricorrenti in primo grado, ma, poiché i sette motivi dedotti nella causa T-379/10 erano, in sostanza, identici ai primi cinque motivi e all'ottavo e nono motivo dedotti nella causa T-381/10 e poiché il Tribunale aveva ripreso la numerazione di detti motivi presente in quest'ultima causa, ha accolto la prima e la terza parte del terzo motivo delle ricorrenti in primo grado. Ritenendo che la Commissione avesse considerato erroneamente, da una parte, che l'Allia e la Produits Céramiques de Touraine avessero partecipato all'infrazione in causa e, dall'altra, che la Pozzi Ginori avesse partecipato a tale infrazione nel periodo compreso tra il 10 marzo 1996 e il 14 settembre 2001, dal momento che la partecipazione di quest'ultima è stata dimostrata in modo giuridicamente adeguato solo tra il 14 maggio 1996 e il 9 marzo 2001, il Tribunale ha annullato la relativa parte dell'articolo 1, paragrafo 1, punto 6, della decisione controversa.

18 Per quanto riguarda la riduzione delle ammende, il Tribunale, tenendo conto dell'accoglimento parziale del terzo motivo dedotto dalle ricorrenti in primo grado, ha annullato l'articolo 2, paragrafo 7, della decisione controversa, che fissava l'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti in primo grado, nella parte in cui quest'ultimo supera l'importo di EUR 50 580 701.

Conclusioni delle parti

L'impugnazione

19 La Commissione chiede che la Corte voglia:

— annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata nella parte in cui annulla l'articolo 1 della decisione controversa con riferimento agli eventi verificatisi all'interno dell'AFICS e alla responsabilità della Allia, della Produits Céramiques de Touraine e della Sanitec Europe per tali eventi;

— annullare integralmente il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata;

— qualora la Corte di giustizia si pronunci in via definitiva, respingere il ricorso di annullamento anche nella parte in cui riguarda gli eventi verificatisi all'interno dell'AFICS e ripristinare le ammende inflitte alla Allia, alla Produits Céramiques de Touraine e alla Sanitec Europe, e

— condannare le ricorrenti in primo grado alle spese della presente impugnazione e, qualora la Corte si pronunci in via definitiva sul ricorso di annullamento, anche alle spese di primo grado.

20 Le ricorrenti in primo grado chiedono che la Corte voglia:

— respingere l'impugnazione in quanto irricevibile o infondata e

— condannare la Commissione alle spese.

L'impugnazione incidentale

21 Le ricorrenti in primo grado chiedono che la Corte voglia:

— annullare i punti 1 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata nella parte in cui, con tale sentenza, il Tribunale ha respinto la seconda parte del quinto motivo dedotto in primo grado, vertente sul fatto che la comunicazione degli addebiti del 26 marzo 2007 non espone correttamente gli addebiti formulati contro la Pozzi Ginori e la Sanitec Europe riguardanti l'Italia;

— annullare l'articolo 1, paragrafo 1, punto 6, della decisione controversa nella parte in cui, con tale disposizione, la Commissione ha considerato che la Sanitec Europe e la Pozzi Ginori hanno partecipato ad un'infrazione sul mercato italiano o, in subordine, annullarlo nella parte in cui, con detta disposizione, la Commissione ha considerato che la Sanitec Europe e la Pozzi Ginori hanno partecipato ad una siffatta infrazione per un periodo diverso da quello compreso tra il 12 maggio 2000 e il 9 marzo 2001;

— annullare l'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e f), della decisione controversa o, in subordine, ridurre l'importo delle ammende inflitte in virtù di tale disposizione alla Sanitec Europe sola o congiuntamente e solidalmente con la Pozzi Ginori;

— in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale perché si pronunci conformemente alla sentenza della Corte, e

— condannare la Commissione alle proprie spese e a quelle delle ricorrenti in primo grado sostenute dinanzi alla Corte nonché al pagamento di una percentuale adeguata delle spese sostenute dalle ricorrenti in primo grado dinanzi al Tribunale.

22 La Commissione chiede che la Corte voglia:

— respingere l'impugnazione incidentale in quanto irricevibile e/o infondata e

— condannare le ricorrenti in primo grado alle spese.

Sull'impugnazione principale

Sul primo motivo

23 Con il primo motivo, composto da cinque parti riferite ai punti da 112 a 121 della sentenza impugnata, la Commissione sostiene che il Tribunale ha violato il proprio obbligo di motivazione e ha commesso diversi errori di diritto esaminando gli elementi probatori relativi all'infrazione oggetto di causa.

Sulla prima parte del primo motivo

– Argomenti delle parti

24 Nella prima parte del primo motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che la corroborazione di un elemento di prova, in questo caso la dichiarazione fatta dalla American Standard Inc. (in prosieguo: l'«Ideal Standard») nel contesto della domanda di trattamento favorevole, richiedesse un elemento probatorio atto a confermare il coordinamento dei prezzi durante la riunione dell'AFICS del 25 febbraio 2004. Orbene, secondo tale istituzione, il requisito della corroborazione ha per oggetto la verifica dell'attendibilità di un elemento di prova.

Richiedendo che un elemento di prova sia necessariamente attestato da un secondo documento e non verificando se un solo elemento di prova possa essere affidabile, il Tribunale avrebbe interpretato il requisito della corroborazione in modo troppo restrittivo e avrebbe violato il principio della libera produzione delle prove.

25 Le ricorrenti in primo grado sostengono che la prima parte del primo motivo è irricevibile, dal momento che, in primo luogo, la Commissione inviterebbe la Corte ad esercitare il suo controllo sulle affermazioni del Tribunale vertenti sulla corroborazione e sull'affidabilità della domanda di trattamento favorevole della Ideal Standard e che, in secondo luogo, gli argomenti relativi all'affidabilità di una dichiarazione effettuata nel contesto di una domanda di trattamento favorevole, seppur in mancanza di una corroborazione con un secondo elemento di prova, non erano stati sollevati davanti al Tribunale. In ogni caso, esse sostengono che dalla giurisprudenza non emerge che una dichiarazione effettuata nel contesto di una domanda di trattamento favorevole possa essere così affidabile che nessuno dei suoi elementi debba essere corroborato.

– Giudizio della Corte

26 È opportuno ricordare che non può essere rimessa in discussione dinanzi alla Corte la valutazione da parte del Tribunale dell'efficacia probatoria dei documenti del fascicolo, fatto salvo il caso di inosservanza delle norme in materia di onere e di produzione della prova e di snaturamento di tali documenti (sentenza del 19 dicembre 2013, Siemens/Commissione, C-239/11 P, C-489/11 P e C-498/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:866, punto 129 e giurisprudenza citata).

27 D'altro canto, la questione se il Tribunale abbia rispettato le norme in materia di onere e di produzione della prova nell'esaminare gli elementi probatori invocati dalla Commissione a sostegno dell'esistenza di un'infrazione alle regole del diritto dell'Unione in materia di concorrenza costituisce una questione di diritto che può essere sollevata nel contesto dell'impugnazione (sentenza del 19 dicembre 2013, Siemens/Commissione, C-239/11 P, C-489/11 P e C-498/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:866, punto 130 e giurisprudenza citata).

28 Come il Tribunale ha ricordato al punto 105 della sentenza impugnata, la dichiarazione di un'impresa accusata di aver partecipato ad un'intesa, la cui esattezza viene contestata da varie altre imprese accusate, non può essere considerata una prova sufficiente dell'esistenza di un'infrazione commessa da queste ultime senza essere suffragata da altri elementi di prova, fermo restando che il grado di corroborazione richiesto può essere minore, a causa dell'affidabilità delle dichiarazioni in questione (v., ugualmente, sentenza del 19 dicembre 2013, Siemens/Commissione, C-239/11 P, C-489/11 P e C-498/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:866, punto 135).

29 Ai punti 117 e 118 della sentenza impugnata, il Tribunale ha semplicemente applicato tale regola giurisprudenziale quando ha dichiarato, dopo aver constatato che le dichiarazioni della Ideal Standard, fatte nel contesto della sua domanda di trattamento favorevole, erano confutate, che tali dichiarazioni non potevano, di conseguenza, costituire da sole una prova sufficiente della natura anticoncorrenziale delle discussioni avvenute durante la riunione dell'AFICS del 25 febbraio 2004.

30 Gli argomenti della Commissione vertenti sull'interpretazione troppo restrittiva del requisito della corroborazione sono di conseguenza infondate.

31 Per quanto riguarda gli argomenti della Commissione diretti a contestare il risultato al quale il Tribunale è giunto durante l'esame di un elemento di prova, vale a dire l'affidabilità e l'efficacia probatoria attribuite dal Tribunale alle dichiarazioni della Ideal Standard fatte nel contesto della sua domanda di trattamento favorevole, queste sono, in virtù della giurisprudenza ricordata al punto 26 della presente sentenza, irricevibili nella fase di impugnazione, dato che la Commissione non ha fatto valere né dimostrato uno snaturamento manifesto dei fatti o degli elementi di prova.

32 La prima parte del primo motivo deve pertanto essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

Sulla seconda parte del primo motivo

– Argomenti delle parti

33 Con la seconda parte del primo motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale, dopo aver erroneamente constatato che la dichiarazione della Ideal Standard doveva essere corroborata da un altro elemento di prova, si è, a torto, astenuto dall'esaminare il valore probatorio della dichiarazione della Roca SARL (in prosieguo: la «Roca») che accompagnava la sua domanda di trattamento favorevole, rinviando al passaggio della decisione controversa che riassumeva la risposta della Roca alla comunicazione degli addebiti del 26 marzo 2007. Orbene, da una parte, tale risposta non sarebbe neppure agli atti e, dall'altra, il Tribunale sarebbe giunto ad una conclusione diametralmente opposta nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 16 settembre 2013, Roca/Commissione (T-412/10, non pubblicata, EU: T:2013:444), nella quale tale risposta era agli atti. Inoltre, nelle cause parallele che hanno dato luogo alle sentenze del 16 settembre 2013, Villeroy & Boch e a./Commissione (T-373/10, T-374/10, T-382/10 e T-402/10, non pubblicata, EU:T:2013:455), e del 16 settembre 2013, Duravit e a./Commissione (T-364/10, non pubblicata, EU:T:2013:477), il Tribunale avrebbe considerato, giustamente, che una dichiarazione di trattamento favorevole può essere corroborata da un'altra e sarebbe giunto alla conclusione che le dichiarazioni della Ideal Standard e della Roca si confermavano, almeno per ciò che riguarda i prodotti di bassa gamma.

34 Di conseguenza, in primo luogo, la sentenza impugnata sarebbe viziata da un difetto di motivazione, avendo il Tribunale omesso di esaminare il valore probatorio della dichiarazione della Roca fatta al fine del trattamento favorevole, allo stesso tempo sostituendo a tale esame la menzione, fuori contesto, della risposta della Roca alla comunicazione degli addebiti del 26 marzo 2007, come riassunta nella decisione controversa. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe annullato una parte della decisione controversa basandosi su un documento che non figurava nel fascicolo. In terzo luogo, l'interpretazione della risposta della Roca costituirebbe uno snaturamento di un elemento di prova, come conferma l'interpretazione del suddetto elemento nelle tre cause parallele sopra citate. In quarto luogo, l'affermazione del Tribunale, di cui al punto 120 della sentenza impugnata, secondo la quale una dichiarazione a fini di trattamento favorevole non ne può corroborare un'altra, sarebbe viziata da un errore di diritto.

35 Le ricorrenti in primo grado replicano che la seconda parte del primo motivo è irricevibile, e, in ogni caso, infondata. Infatti, dal momento che le dichiarazioni della Roca fatte nel contesto della procedura di trattamento favorevole non figuravano agli atti del Tribunale, non si può censurare quest'ultimo per essersi basato unicamente sui punti pertinenti della decisione controversa. Per quanto riguarda la risposta della Roca alla comunicazione degli addebiti del 26 marzo 2007, il Tribunale non si sarebbe sbagliato fondandosi sui passaggi pertinenti della decisione controversa, fatti valere dalle ricorrenti in primo grado. Infine, esse sostengono che non sussiste alcuno snaturamento degli elementi di prova, poiché si tratta di elementi diversi, discussi in maniera differente, in cause diverse.

– Giudizio della Corte

36 In via preliminare, occorre constatare che, nella fattispecie, la Commissione fa valere, in primo luogo, un difetto di motivazione della sentenza impugnata, in secondo luogo, l'impossibilità per il Tribunale di annullare parzialmente la decisione controversa fondandosi su un documento che non figurava agli atti, in terzo luogo, lo snaturamento degli elementi della prova e, in quarto luogo, un errore nell'applicazione delle regole probatorie. Così, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti in

primo grado, la Commissione non si limita a rimettere in discussione la valutazione dei fatti del Tribunale o a reiterare gli argomenti dedotti dinanzi a quest'ultimo. Pertanto, la seconda parte del primo motivo è ricevibile.

37 Per quanto riguarda la sua fondatezza, innanzitutto, come già sottolineato al punto 26 della presente sentenza, il Tribunale è il solo competente a constatare e valutare i fatti pertinenti nonché a valutare gli elementi di prova, purché non incorra nello snaturamento di quei fatti e di quegli elementi.

38 Poi, secondo una giurisprudenza costante, spetta al giudice dell'Unione decidere, in funzione delle circostanze della controversia, se sia necessario disporre la produzione di un documento, secondo le disposizioni del regolamento di procedura in materia di provvedimenti istruttori. Per quanto riguarda il Tribunale, dal combinato disposto degli articoli 49 e 65, lettera b), del suo regolamento di procedura risulta che la richiesta di produzione di documenti fa parte dei provvedimenti istruttori che il Tribunale può adottare in qualsiasi fase del procedimento (v., in tal senso, sentenze del 2 ottobre 2003, Salzgitter/Commissione, C-182/99 P, EU:C:2003:526, punto 41 e giurisprudenza citata; del 2 ottobre 2003, Aristrain/Commissione, C-196/99 P, EU:C:2003:529, punto 67 e giurisprudenza citata; del 2 ottobre 2003, Ensidesa/Commissione, C-198/99 P, EU:C:2003:530, punto 28 e giurisprudenza citata, nonché del 2 ottobre 2003, Corus UK/Commissione, C-199/99 P, EU:C:2003:531, punto 67 e giurisprudenza citata).

39 Infine, risulta da giurisprudenza costante della Corte che il Tribunale, fatto salvo sia l'obbligo di rispettare i principi generali e le norme di procedura in materia di onere e produzione della prova sia quello di non snaturare gli elementi di prova, non può essere tenuto a motivare esplicitamente le sue valutazioni riguardo al valore di ciascun elemento probatorio dinanzi ad esso prodotto, in particolare quando li ritenga privi di interesse o di pertinenza per la soluzione della controversia (v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2000, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione, C-237/98 P, EU:C:2000:321, punto 51).

40 A tal proposito, risulta dal punto 120 della sentenza impugnata che, al fine di esaminare il valore probatorio delle dichiarazioni fatte dalla Roca per la propria domanda di trattamento favorevole, il Tribunale si è basato esclusivamente sul punto 586 della decisione controversa, che riassume la risposta della Roca alla comunicazione degli addebiti del 26 marzo 2007. Esso ha concluso che la Commissione non poteva basarsi, in assenza di elementi di prova che le corroborassero, sulle predette dichiarazioni per dimostrare che un coordinamento dei prezzi minimi era stato istituito in occasione della riunione dell'AFICS del 25 febbraio 2004.

41 Orbene, il Tribunale non poteva negare qualsiasi valore probatorio alle dichiarazioni rese dalla Roca per la propria domanda di trattamento favorevole fondandosi esclusivamente sul suddetto punto 586, che riassume un altro documento, senza esaminare il punto 556 della decisione controversa, che si riferisce a tali dichiarazioni, e neppure il loro contenuto.

42 Così facendo, il Tribunale ha violato l'obbligo di motivazione nonché le norme applicabili in materia di produzione della prova.

43 Inoltre, è opportuno constatare che l'argomento della Commissione, secondo cui il Tribunale ha commesso un errore di diritto affermando, al punto 120 della sentenza impugnata, che una dichiarazione a titolo del trattamento favorevole non può corroborarne un'altra, non è privo di fondamento.

44 In effetti, il concetto di corroborazione significa che un elemento di prova può essere rafforzato da un altro elemento. Orbene, non esiste alcuna norma nell'ordinamento giuridico dell'Unione che osti a che l'elemento di prova che apporta la corroborazione sia della stessa natura dell'elemento corroborato, vale a dire che una dichiarazione a titolo di una domanda di trattamento favorevole ne corrobori un'altra.

45 Pertanto, affermando, al punto 120 della sentenza impugnata, che la Commissione era tenuta a fornire ulteriori prove in ragione del fatto che una dichiarazione a titolo del trattamento favorevole non può corroborarne un'altra, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.

46 Dall'insieme delle suesposte considerazioni consegue, senza che occorra statuire sugli altri argomenti addotti dalla Commissione a sostegno della seconda parte del primo motivo, che tale parte è fondata.

Sulla terza parte del primo motivo

– Argomenti delle parti

47 Con la terza parte del primo motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale, violando la giurisprudenza costante, ha interpretato il requisito di corroborazione degli elementi di prova in modo troppo restrittivo per ciò che riguarda la tabella relativa alla riunione dell'AFICS del 25 febbraio 2004. Secondo detta istituzione, il Tribunale ha commesso un errore di diritto esigendo, al punto 119 della sentenza impugnata, che tale tabella, di per sé, dimostrasse l'esistenza dell'infrazione oggetto di causa, senza tenere conto delle altre prove e delle spiegazioni complementari, in particolare quelle contenute nella domanda di trattamento favorevole della Ideal Standard. Esso avrebbe, inoltre, violato il proprio obbligo di motivazione astenendosi dall'esaminare il valore probatorio delle spiegazioni fornite in tale domanda. La Commissione aggiunge che tale parte del motivo è rafforzata dal fatto che la valutazione dello stesso elemento di prova nella sentenza del 16 settembre 2013, Duravit e a./Commissione (T-364/10, non pubblicata, EU: T:2013:477), ha condotto a una conclusione diversa, vale a dire la conferma del carattere probante di detta tabella.

48 Secondo le ricorrenti in primo grado, questa parte è irricevibile, nella misura in cui la Commissione chiede alla Corte di procedere ad un riesame della valutazione dei fatti e della ricevibilità delle prove effettuata dal Tribunale. In ogni caso, le predette ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia esaminato in modo corretto la tabella relativa alla riunione dell'AFICS del 25 febbraio 2004. Esse condividono il parere del Tribunale secondo cui la Commissione non ha fornito alcuna spiegazione in grado di suffragare la conclusione che tale riunione aveva ad oggetto discussioni anticoncorrenziali.

– Giudizio della Corte

49 Come ricordato al punto 27 della presente sentenza, la questione se il Tribunale abbia rispettato le norme in materia di onere e di produzione della prova nell'esaminare le prove invocate dalla Commissione a sostegno dell'esistenza di un'infrazione alle regole del diritto dell'Unione in materia di concorrenza costituisce una questione di diritto che può essere sollevata nel contesto di un'impugnazione. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti in primo grado, la terza parte del primo motivo è ricevibile.

50 Per quanto riguarda la fondatezza, è opportuno rilevare come sia pacifico che, essendo noti tanto il divieto di partecipare a pratiche e accordi anticoncorrenziali quanto le sanzioni che possono essere irrogate ai contravventori, di norma le attività derivanti da tali pratiche ed accordi si svolgono in modo clandestino, le riunioni sono segrete, spesso in un paese terzo, e la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo. Anche se la Commissione scoprisse documenti attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra operatori, come i resoconti di una riunione, questi ultimi sarebbero di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostituire taluni dettagli per via di deduzioni (v. sentenza del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, EU:C:2004:6, punti 55 e 56).

51 Peraltro, l'esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale, nella maggior parte dei casi, deve essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi, i quali, considerati nel loro insieme, possono costituire, in mancanza di un'altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole di concorrenza (v. sentenza del 17 settembre 2015, Total Marketing Services/Commissione, C-634/13 P, EU:C:2015:614, punto 26 e giurisprudenza citata).

52 Inoltre, è opportuno ricordare che, per poter dimostrare l'esistenza di un'infrazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE è necessario che la Commissione deduca prove serie, precise e concordanti. Tuttavia, non occorre che ogni singola prova dedotta dall'istituzione risponda necessariamente a tali criteri con riguardo ad ogni singolo elemento dell'infrazione. È sufficiente che il complesso di indizi addotti dall'istituzione, complessivamente valutati, risponda a tale esigenza (v., in tal senso, sentenza del 1º luglio 2010, Knauf Gips/Commissione, C-407/08 P, EU:C:2010:389, punto 47).

53 A tal proposito, al punto 119 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, dal momento che la tabella fornita dalla Ideal Standard in allegato alla sua domanda di trattamento favorevole non è datata, non reca alcuna indicazione che la colleghi alla riunione dell'AFICS del 25 febbraio 2004 e non menziona i nomi di concorrenti o prezzi minimi e massimi che tali concorrenti dovrebbero applicare, essa non può corroborare la fissazione dei prezzi nel contesto di tale riunione.

54 Orbene, è giocoforza constatare che, così facendo, il Tribunale ha assoggettato questa tabella a requisiti tali che, se soddisfatti, essa avrebbe, da sola, costituito un elemento di prova sufficiente per dimostrare la fissazione dei prezzi.

55 Tuttavia, la suddetta tabella è stata fatta valere dalla Commissione solo come elemento di prova convalidante. Orbene, pretendendo che un tale elemento probatorio contenesse tutti gli elementi sufficienti per dimostrare la fissazione dei prezzi durante la riunione dell'AFICS del 25 febbraio 2004, il Tribunale ha omesso di esaminare se gli elementi di prova, esaminati in modo complessivo, potessero rafforzarsi reciprocamente e ha violato la giurisprudenza esposta ai punti da 50 a 52 della presente sentenza (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2007, Salzgitter Mannesmann/Commissione, C-411/04 P, EU:C:2007:54, punti da 44 a 48).

56 Di conseguenza, senza che occorra statuire sugli altri argomenti fatti valere dalla Commissione a sostegno della terza parte del primo motivo, è opportuno ritenere detta parte fondata.

Sulla quarta parte del primo motivo

– Argomenti delle parti

57 Con la quarta parte del primo motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale ha violato l'obbligo di motivazione della sentenza impugnata, nella misura in cui non ha esaminato alcuni elementi di prova fatti valere nella decisione controversa, che corroboravano le dichiarazioni della Ideal Standard e della Roca, segnatamente le tabelle mensili recanti cifre riservate sulle vendite menzionate ai punti da 572 a 574 della decisione controversa e che figurano agli atti del Tribunale, nonché la dichiarazione del sig. Laligné. Secondo la Commissione, tali elementi possedevano almeno un valore di corroborazione, poiché dimostravano che nel corso del 2004 si erano avuti contatti anticoncorrenziali, rafforzando così l'affidabilità delle dichiarazioni della Ideal Standard e della Roca.

58 Le ricorrenti in primo grado sostengono che la quarta parte del primo motivo dell'impugnazione è irricevibile nella misura in cui, con detta parte, la Commissione contesta le valutazioni di fatto compiute dal Tribunale. Esse sottolineano inoltre di aver invocato la dichiarazione del sig. Laligné dinanzi al Tribunale unicamente per dimostrare la mancanza di coerenza tra le domande di trattamento favorevole della Ideal Standard e il fatto che detta dichiarazione non è, in ogni caso, rilevante per la soluzione della controversia.

– Giudizio della Corte

59 In via preliminare, è opportuno, per le ragioni esposte al punto 49 della presente sentenza, respingere l'eccezione di irricevibilità sollevata dalle ricorrenti in primo grado.

60 Per quanto riguarda la valutazione della fondatezza della quarta parte del primo motivo d'impugnazione, è opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza richiamata al punto 39 della presente sentenza, il Tribunale, fatto salvo sia l'obbligo di rispettare i principi generali e le norme di procedura in materia di onere e produzione della prova sia quello di non snaturare gli elementi di prova, non può essere tenuto a motivare esplicitamente le sue valutazioni riguardo al valore di ciascun elemento probatorio dinanzi ad esso prodotto, in particolare quando li ritenga privi di interesse o di pertinenza per la soluzione della controversia.

61 Peraltro, il valore probatorio o meno degli atti del processo rientra nella valutazione insindacabile dei fatti che spetta al Tribunale, che sfugge al controllo della Corte nell'ambito del ricorso di impugnazione, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale o quando l'inesattezza materiale degli accertamenti effettuati da quest'ultimo risulti dagli atti (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2015, Dole Food e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, C-286/13 P, EU:C:2015:184, punto 58 nonché la giurisprudenza citata).

62 Nel caso di specie, il Tribunale ha valutato, ai punti da 110 a 121 della sentenza impugnata, se la Commissione avesse dimostrato che la Allia e la Produits Céramiques de Touraine avevano partecipato a discussioni riguardanti il coordinamento dei prezzi minimi dei prodotti di bassa gamma durante la riunione dell'AFICS del 25 febbraio 2004.

63 Orbene, al paragrafo 90 del suo controricorso in primo grado, la Commissione sottolineava che la dichiarazione del sig. Laligné verteva su un comportamento in seno ad un'associazione di settore diversa dall'AFICS. La Commissione non afferma, nel contesto della presente impugnazione, di aver sostenuto dinanzi al Tribunale che tale elemento di prova doveva essere preso in considerazione in quanto idoneo a corroborare le dichiarazioni della Ideal Standard e della Roca aventi ad oggetto la riunione dell'AFICS del 25 febbraio 2004. In queste condizioni, non si può rimproverare al Tribunale di non aver analizzato il suddetto elemento di prova durante il suo esame delle discussioni che si sono svolte in quest'ultima riunione.

64 Invece, è a torto che il Tribunale – il quale ha ritenuto, ai punti da 117 a 120 della sentenza impugnata, che nessun elemento di prova corroborasse le dichiarazioni della Ideal Standard e della Roca, cosicché esse non costituivano una prova sufficiente della natura anticoncorrenziale delle suddette discussioni – non ha esaminato se le tabelle menzionate ai punti da 572 a 574 della decisione controversa e che figurano agli atti permettessero, come sostiene espressamente la Commissione ai punti 97 e 99 del suo controricorso in primo grado, di corroborare le suddette dichiarazioni.

65 Pertanto, la quarta parte del primo motivo è fondata laddove censura il Tribunale per non aver esaminato il valore probatorio delle predette tabelle.

Sulla quinta parte del primo motivo

– Argomenti delle parti

66 Con la quinta parte del primo motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale, omettendo di esaminare diversi elementi di prova e applicando requisiti probatori troppo restrittivi per quanto riguarda gli elementi che ha effettivamente esaminato, non ha effettuato una valutazione globale di questi ultimi, come è tenuto a fare secondo costante giurisprudenza.

67 Secondo le ricorrenti in primo grado, da un lato, la quinta parte del primo motivo è irricevibile nella misura in cui, con essa, la Commissione contesta le valutazioni di fatto del Tribunale. Dall'altro, l'assenza di esame di ogni elemento di prova, e in particolare di quelli che sono privi di pertinenza, non significherebbe che il Tribunale non abbia effettuato un esame globale.

– Giudizio della Corte

68 Da una parte, è opportuno, per le ragioni esposte al punto 49 della presente sentenza, respingere l'eccezione di irricevibilità sollevata dalle ricorrenti in primo grado.

69 Dall'altra, con riguardo ai punti da 43 a 45, da 49 a 56, 64 e 65 della presente sentenza, da cui emerge che il Tribunale ha violato le norme applicabili in materia probatoria, che non ha esaminato il valore probatorio di taluni elementi agli atti e che ha omesso di verificare se gli elementi di prova, esaminati in modo globale, potessero rafforzarsi reciprocamente, è opportuno considerare fondata la quinta parte del primo motivo.

70 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che occorre accogliere parzialmente il primo motivo d'impugnazione.

Sul secondo motivo

– Argomenti delle parti

71 Con il suo secondo motivo, la Commissione imputa al Tribunale di aver adottato conclusioni contraddittorie e di aver elaborato una motivazione contraddittoria, da un lato, nella sentenza impugnata e, dall'altro, nelle sentenze del 16 settembre 2013, Roca/Commissione (T-412/10, non pubblicata, EU:T:2013:444, punti 198 e 239), del 16 settembre 2013, Villeroy & Boch e a./Commissione (T-373/10, T-374/10, T-382/10 e T-402/10, non pubblicata, EU:T:2013:455, punti 289 e 290), e del 16 settembre 2013, Duravit e a./Commissione (T-364/10, non pubblicata, EU:T:2013:477, punto 324).

72 Sebbene, conformemente alla giurisprudenza della Corte, l'obbligo per il Tribunale di motivare le proprie sentenze non possa, in linea di principio, estendersi fino ad imporgli di giustificare la soluzione adottata in una causa rispetto a quella adottata in un'altra di cui è stato investito, anche quando essa riguardava la stessa decisione, la Commissione ritiene che le circostanze della presente causa giustifichino, a titolo eccezionale, l'annullamento della sentenza impugnata. Infatti, la Commissione sostiene che le quattro cause simili riguardano la stessa decisione, gli stessi punti di quest'ultima e gli stessi elementi di prova. Le predette cause avrebbero potuto, secondo tale istituzione, essere riunite ai fini della sentenza del Tribunale. In tali condizioni, secondo la Commissione, seppur in assenza di ragioni per procedere in tal modo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto annullando parzialmente la decisione controversa unicamente per ciò che riguarda una delle ricorrenti in primo grado.

73 Le ricorrenti in primo grado sostengono che il secondo motivo della Commissione è troppo generico e impreciso per essere ricevibile. In ogni caso, non vi sarebbe incoerenza nella sentenza impugnata. Inoltre, se gli argomenti della Commissione fossero accolti, ciò condurrebbe alla loro condanna sul fondamento di prove irricevibili e di elementi di prova che non facevano parte dell'insieme delle prove discusse, in violazione dei diritti della difesa e, in particolare, del diritto a un equo processo.

– Giudizio della Corte

74 Tenuto conto delle constatazioni che figurano ai punti 41 e 42 della presente sentenza, da cui risulta in sostanza che il Tribunale non poteva negare qualsiasi valore probatorio alle dichiarazioni fatte dalla Roca nel contesto della sua domanda di trattamento favorevole fondandosi esclusivamente sul punto 586 della decisione controversa, non è necessario statuire sul secondo motivo d'impugnazione, vertente in sostanza su una motivazione contraddittoria tra la sentenza impugnata e le sentenze del 16 settembre 2013, Roca/Commissione (T-412/10, non pubblicata, EU:T:2013:444), del 16 settembre 2013, Villeroy & Boch e a./Commissione (T-373/10, T-374/10, T-382/10 e T-402/10, non pubblicata, EU:T:2013:455), e del 16 settembre 2013, Duravit e a./Commissione (T-364/10, non pubblicata, EU:T:2013:477), in quanto, nella sentenza impugnata, il Tribunale non avrebbe considerato che tali dichiarazioni permettevano di corroborare quelle della Ideal Standard e di dimostrare così la partecipazione della Allia e della Produits Céramiques de Touraine a discussioni sui prezzi durante la riunione dell'AFICS del 25 febbraio 2004.

75 Poiché le parti dalla seconda alla quinta del primo motivo sono integralmente o parzialmente accolte, occorre annullare i punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza impugnata nella misura in cui il Tribunale, in primo luogo, ha parzialmente annullato la decisione controversa procedendo ad un esame incompleto della stessa e degli elementi di prova, in secondo luogo, ha concluso che un elemento di prova convalidante non poteva corroborare la fissazione di prezzi durante la riunione dell'AFICS del 25 febbraio 2004, in terzo luogo, non ha esaminato il valore probatorio di taluni elementi di prova menzionati nella decisione controversa e che figurano agli atti e, in quarto luogo, ha omesso di verificare se gli elementi di prova, esaminati in modo globale, potessero rafforzarsi reciprocamente. L'impugnazione è respinta quanto al resto.

Sull'impugnazione incidentale

76 A sostegno della loro impugnazione incidentale, le ricorrenti in primo grado deducono due motivi, diretti contro i punti da 284 a 291 della sentenza impugnata.

Sul primo motivo

Sulla prima parte del primo motivo

– Argomenti delle parti

77 Le ricorrenti in primo grado sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non applicando correttamente il regime giuridico della ricevibilità dei motivi e degli argomenti. In particolare, secondo le ricorrenti in primo grado, il Tribunale ha erroneamente considerato che l'argomento relativo al carattere insufficiente della comunicazione degli addebiti del 26 marzo 2007 fosse irricevibile.

78 A tal proposito, esse sostengono che l'irricevibilità di un motivo è raramente constatata nella giurisprudenza e che a una siffatta conclusione si deve pervenire soltanto se non viene invocato alcun argomento a sostegno del motivo in esame. Orbene, le ricorrenti avrebbero sufficientemente motivato il suddetto argomento affinché la Commissione potesse rispondervi e, cosa più importante, avviare una discussione su tale punto durante l'udienza, senza lamentare che tale argomento era troppo vago e impreciso.

79 Peraltro, e in subordine, le ricorrenti in primo grado allegano che il Tribunale ha omesso di motivare la propria decisione di non esaminare questo stesso argomento ritenendo che fosse formulato in modo astratto e mancasse della precisione richiesta per essere ricevibile.

80 La Commissione, da parte sua, sostiene che la prima parte del primo motivo si basa su una lettura parziale della sentenza impugnata, nonché su una concezione errata della portata della dichiarazione di irricevibilità del Tribunale.

81 A tal proposito, la Commissione sostiene che detta dichiarazione riguarda unicamente il punto 158 del ricorso delle ricorrenti in primo grado, che conteneva affermazioni generali quanto alla presentazione degli addebiti mossi alle ricorrenti in primo grado nella comunicazione degli addebiti del 26 marzo 2007, mentre il Tribunale ha esaminato nel merito gli addebiti mossi alla Pozzi Ginori, per la sua partecipazione alle riunioni dell'associazione Michelangelo in Italia, ai punti da 288 a 290 della sentenza impugnata. Anche se l'irricevibilità si estendesse alla parte del motivo relativo all'Italia, nella misura in cui il Tribunale ha esaminato il merito del motivo riguardante l'infrazione oggetto di causa in quello Stato membro, una siffatta irricevibilità sarebbe, in ogni caso, senza effetto. Ne consegue, secondo la Commissione, che la motivazione della sentenza impugnata è sufficiente a tale riguardo.

– Giudizio della Corte

82 È opportuno rilevare che il Tribunale ha richiamato, al punto 286 della sentenza impugnata, la giurisprudenza secondo la quale i motivi formulati in modo astratto non soddisfano i requisiti dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e del regolamento di procedura del Tribunale relativi alla ricevibilità.

83 A tal proposito, il Tribunale ha concluso, al punto 287 della sentenza impugnata, che l'argomento delle ricorrenti in primo grado, relativo all'asserita violazione da parte della Commissione del suo obbligo di esporre in modo giuridicamente adeguato gli addebiti mossi alle ricorrenti nella comunicazione degli addebiti del 26 marzo 2007, era irricevibile in ragione del fatto che era formulato in maniera astratta e mancava di precisione.

84 Tuttavia, ai punti da 288 a 290 della sentenza impugnata, il Tribunale ha proceduto alla verifica della fondatezza dell'argomento relativo all'asserita violazione da parte della Commissione del suo obbligo di esporre in modo giuridicamente adeguato gli addebiti mossi nella comunicazione degli addebiti del 26 marzo 2007 nei confronti della Pozzi Ginori dovuti alla sua partecipazione alle riunioni dell'associazione interprodotto Michelangelo.

85 Orbene, occorre rilevare che, per sostenere il loro argomento relativo all'errata applicazione del regime giuridico della ricevibilità dei motivi, le ricorrenti in primo grado puntano essenzialmente a dimostrare la sufficiente precisione dell'argomento da loro proposto al Tribunale, relativo alla descrizione insufficiente dell'infrazione commessa in Italia. Tuttavia, come è stato rilevato al punto precedente, la fondatezza di tale argomento era stata esaminata dal Tribunale.

86 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la prima parte del primo motivo deve essere respinta in quanto inoperante.

Sulla seconda parte del primo motivo

– Argomenti delle parti

87 Nel contesto della seconda parte del primo motivo, le ricorrenti in primo grado ritengono che il Tribunale abbia commesso un errore manifesto di diritto o, in subordine, uno snaturamento dei fatti, ravvisando il carattere sufficiente della comunicazione degli addebiti del 26 marzo 2007.

88 Esse sostengono che il Tribunale ha applicato un criterio giuridico erroneo per valutare la sufficienza delle informazioni che devono figurare in una comunicazione degli addebiti al fine di garantire i diritti della difesa. In particolare, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che bastasse indicare che un «comportamento anticoncorrenziale» era stato messo in atto durante le riunioni elencate nella comunicazione degli addebiti del 26 marzo 2007, senza precisare la natura di un tale comportamento né altri dettagli. Orbene, se avesse seguito la giurisprudenza della Corte, in particolare la sentenza del 9 luglio 2009, Archer Daniels Midland/Commissione (C-511/06 P, EU:C:2009:433), il Tribunale avrebbe annullato la decisione controversa per ciò che riguarda l'infrazione nel settore della ceramica in Italia, dal momento che la comunicazione degli addebiti del 26 marzo 2007 non metteva sufficientemente in evidenza i dettagli relativi a tale parte dell'infrazione al fine di garantire i diritti della difesa delle ricorrenti in primo grado. Secondo queste ultime, la sentenza impugnata applica un criterio relativo al contenuto minimo accettabile di una comunicazione degli addebiti che non soddisfa le esigenze relative alla notifica comprensibile delle contestazioni, conformemente all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).

89 In via subordinata, le ricorrenti in primo grado sostengono che la conclusione del Tribunale sulla sufficienza della comunicazione degli addebiti del 26 marzo 2007, che figura al punto 289 della sentenza impugnata, costituisce, in ogni caso, uno snaturamento manifesto del contenuto degli atti di causa. Una siffatta conclusione sarebbe, quindi, contraria alla conclusione alla quale il Tribunale è giunto nella sentenza del 16 settembre 2013, Wabco Europe e a./Commissione (T-380/10, EU:T:2013:449), per quanto riguarda la sufficienza del medesimo passaggio di tale comunicazione degli addebiti.

90 La Commissione eccepisce l'irricevibilità della seconda parte del primo motivo in ragione del fatto che essa costituisce un motivo nuovo che non è stato sollevato in primo grado. Segnatamente, secondo tale istituzione, le ricorrenti in primo grado hanno sostenuto dinanzi al Tribunale che la comunicazione degli addebiti del 26 marzo 2007 non menzionava alcun fatto relativo all'associazione Michelangelo. Orbene, esse sosterrebbero in fase d'impugnazione che le informazioni fornite dalla Commissione, quanto alla «natura» dei comportamenti anticoncorrenziali, non figuravano in tale comunicazione degli addebiti, il che costituirebbe un motivo nuovo.

91 Detta istituzione sostiene che, in ogni caso, tale parte è priva di fondamento. A suo avviso, la decisione che interviene all'esito di un procedimento di infrazione all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non deve essere la copia esatta della comunicazione degli addebiti notificata nel contesto di tale procedimento e l'obbligo di rispettare i diritti della difesa è adempiuto quando tale decisione non imputa a carico degli interessati infrazioni diverse da quelle previste nell'esposizione degli addebiti e tiene conto solo dei fatti sui quali gli interessati hanno avuto la possibilità di spiegarsi.

92 In relazione all'argomento delle ricorrenti in primo grado secondo cui il Tribunale non ha applicato il criterio giuridico elaborato nella sentenza del 9 luglio 2009, Archer Daniels Midland/Commission (C-511/06 P, EU:C:2009:433), al fine di valutare la loro capacità di difendersi utilmente, la Commissione sostiene che un siffatto argomento non può essere accolto. Secondo tale istituzione, la suddetta sentenza non è applicabile al caso di specie, poiché le ricorrenti in primo grado non negano di aver avuto conoscenza della loro presenza alle riunioni, delle date delle riunioni di cui trattasi e

degli elementi di prova, ma sostengono solo di non aver avuto conoscenza della «natura dei comportamenti anticoncorrenziali», termine molto vago che non dimostra in cosa la comunicazione degli addebiti del 26 marzo 2007 sarebbe insufficiente. Tale istituzione osserva che i comportamenti anticoncorrenziali sono stati descritti ai punti 256 e da 393 a 400 di detta comunicazione e che le ricorrenti in primo grado hanno dimostrato, con la loro risposta alla suddetta comunicazione, di aver compreso la «natura» dei comportamenti anticoncorrenziali e, dunque, l'asserita insufficienza della comunicazione degli addebiti del 26 marzo 2007 non ha avuto la minima incidenza sul procedimento.

93 Nei limiti in cui l'argomento delle ricorrenti in primo grado relativo alla violazione dell'articolo 6 della CEDU si basa sulla premessa che la comunicazione degli addebiti del 26 marzo 2007 non era sufficiente, la Commissione sostiene che non esiste una divergenza sostanziale tra tale comunicazione degli addebiti e la decisione controversa di natura tale da violare il suddetto articolo.

– Giudizio della Corte

94 È opportuno rilevare che il Tribunale ha esaminato, ai punti da 288 a 291 della sentenza impugnata, se gli elementi che figuravano nella comunicazione degli addebiti del 26 marzo 2007 in relazione alla partecipazione della Pozzi Ginori alle riunioni dell'associazione Michelangelo abbiano permesso alle ricorrenti in primo grado di esercitare i loro diritti della difesa, dato che queste ultime avevano affermato dinanzi al Tribunale che tale comunicazione degli addebiti non forniva alcun dettaglio relativo all'asserito comportamento anticoncorrenziale durante le riunioni dell'associazione Michelangelo.

95 Più precisamente, il Tribunale ha innanzitutto rilevato, al punto 288 della sentenza impugnata, che una tabella relativa alle riunioni dell'associazione interprodotto Michelangelo, che figura al paragrafo 277 della comunicazione degli addebiti del 26 marzo 2007, attestava la partecipazione della Pozzi Ginori alle riunioni della suddetta associazione nel corso delle quali avevano avuto luogo comportamenti anticoncorrenziali e che le prove scritte di un siffatto comportamento figuravano nelle note a piè pagina inserite in tale tabella. Poi, al punto 289 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che le spiegazioni fornite dalla Commissione sulla partecipazione della Pozzi Ginori alle riunioni dell'associazione interprodotto Michelangelo, seppur brevi, permettevano alle ricorrenti in primo grado di conoscere, in modo preciso, il comportamento contestato alla Pozzi Ginori. Infine, il Tribunale ha rilevato, sempre al punto 289 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva indicato, al paragrafo 277 della comunicazione degli addebiti del 26 marzo 2007, la natura dei comportamenti contestati, la loro frequenza, la data precisa della loro insorgenza e gli elementi di prova di cui essa disponeva. Il Tribunale ha concluso, al punto 290 della sentenza impugnata, che gli elementi che figurano nella suddetta comunicazione degli addebiti bastavano per permettere alle ricorrenti in primo grado di esercitare i loro diritti della difesa.

96 Occorre constatare che le ricorrenti in primo grado si limitano a ribadire gli argomenti già sollevati dinanzi al Tribunale e, in realtà, mirano a che la Corte effettui una nuova valutazione del carattere della comunicazione degli addebiti del 26 marzo 2007. Orbene, un siffatto argomento deve essere respinto in quanto irricevibile in fase d'impugnazione (v., per analogia, sentenza del 12 settembre 2006, Reynolds Tobacco e a./Commissione, C-131/03 P, EU:C:2006:541, punto 50 e giurisprudenza citata).

97 Con riferimento alla ricevibilità dell'argomento relativo alla violazione dell'articolo 6 della CEDU, è opportuno rilevare che esso si basa sulla presunzione che l'argomento relativo all'insufficienza della comunicazione degli addebiti del 26 marzo 2007 è ricevibile.

98 Orbene, dal momento che, da un lato, emerge dal punto 96 della presente sentenza che il suddetto argomento è irricevibile e che, dall'altro, le ricorrenti in primo grado non indicano in cosa il Tribunale avrebbe violato l'articolo 6 della CEDU, ma si limitano a ripetere, in modo generale, che il contenuto

della comunicazione degli addebiti del 26 marzo 2007 non soddisfaceva i requisiti del medesimo articolo, il loro obiettivo è, in sostanza, che la Corte sostituisca il suo giudizio sul carattere sufficiente di detta comunicazione degli addebiti a quello del Tribunale, senza dimostrare un qualsiasi snaturamento dei fatti o degli elementi di prova. Orbene, un siffatto argomento non è ricevibile in fase d'impugnazione.

99 Di conseguenza, la seconda parte del primo motivo deve essere respinta in quanto irricevibile.

100 Dall'insieme delle considerazioni che precedono consegue che occorre respingere il primo motivo dell'impugnazione incidentale in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente inoperante.

Sul secondo motivo

– Argomenti delle parti

101 Con il loro secondo motivo, le ricorrenti in primo grado sostengono che il Tribunale ha ravvisato il carattere sufficiente della comunicazione degli addebiti del 26 marzo 2007 con riferimento all'infrazione nel settore della ceramica in Italia basandosi su una motivazione contraddittoria rispetto a quella adottata nelle sentenze rese nelle cause parallele, e non ha adeguatamente motivato la sentenza impugnata a tal proposito. Esse sostengono che la valutazione di tale comunicazione degli addebiti, per quanto riguarda le riunioni dell'associazione Michelangelo, nella sentenza del 16 settembre 2013, Wabco Europe e a./Commissione (T-380/10, EU:T:2013:449), è in contraddizione con il giudizio del Tribunale nella sentenza impugnata. Secondo le ricorrenti in primo grado, una comunicazione degli addebiti deve avere una portata identica per tutti i destinatari.

102 In ogni caso, la conclusione del Tribunale è viziata da insufficiente motivazione, poiché non è possibile verificare le ragioni per le quali la valutazione del grado di dettaglio della comunicazione degli addebiti del 26 marzo 2007 nella sentenza impugnata differisca da quella contenuta nella sentenza del 16 settembre 2013, Wabco Europe e a./Commissione (T-380/10, EU:T:2013:449).

103 La Commissione ritiene che l'asserita insufficienza della comunicazione degli addebiti del 26 marzo 2007, qualora provata, configurerebbe uno snaturamento del contenuto degli atti e, dal momento che le ricorrenti in primo grado non hanno dimostrato uno snaturamento manifesto, ma mirano a che la Corte riesamini il punto 288 della sentenza impugnata, un argomento siffatto è irricevibile in fase d'impugnazione.

104 Inoltre, detta istituzione sostiene, in relazione all'argomento delle ricorrenti in primo grado secondo cui esisterebbe un'incoerenza tra la sentenza impugnata e la sentenza del 16 settembre 2013, Wabco Europe e a./Commissione (T-380/10, EU:T:2013:449), che il Tribunale non ha, in linea di principio, l'obbligo di motivare la soluzione adottata in una causa rispetto a quella adottata in un'altra, nemmeno se esse riguardavano la stessa decisione.

105 In ogni caso, la Commissione ritiene che vengano in rilievo questioni diverse nelle due cause, per due ragioni. In primo luogo, nella causa sfociata nella sentenza del 16 settembre 2013, Wabco Europe e a./Commissione (T-380/10, EU:T:2013:449), si trattava dell'interpretazione del silenzio come equivalente alla confessione di un comportamento anticoncorrenziale e non del carattere sufficiente della comunicazione degli addebiti del 26 marzo 2007. In secondo luogo, la Pozzi Ginori non ha mantenuto il silenzio sulle allegazioni relative alle riunioni dell'associazione Michelangelo in Italia, mentre la Wabco Europe ha serbato il silenzio, e il Tribunale ha dovuto interpretare la portata di tale silenzio. In ogni caso, la Commissione aggiunge che l'errore in cui è potenzialmente incorso il Tribunale nella sentenza del 16 settembre 2013, Wabco Europe e a./Commissione (T-380/10, EU:T:2013:449), non giustifica l'estensione di tale errore alla presente causa.

106 Secondo la Commissione, le ricorrenti in primo grado non hanno indicato alcun elemento di prova supplementare che avrebbero fornito se fosse stata precisata la «natura dei comportamenti anticoncorrenziali» verificatisi durante le riunioni dell'associazione Michelangelo. In tali circostanze, gli argomenti delle ricorrenti in primo grado sono congetturali e privi di fondamento e, se venisse accertato un errore di diritto, ciò non dovrebbe comportare l'annullamento della decisione controversa per quanto riguarda il mercato italiano.

– Giudizio della Corte

107 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che l'obbligo per il Tribunale di motivare le proprie sentenze non può, in linea di principio, estendersi fino ad imporgli di giustificare la soluzione adottata in una causa rispetto a quella adottata in un'altra di cui è stato investito, neppure quando essa riguardi la stessa decisione. A tal proposito, la Corte ha già dichiarato che, qualora il destinatario di una decisione decida di proporre un ricorso di annullamento, il giudice dell'Unione ha cognizione dei soli elementi della decisione che riguardano detto destinatario. Quelli riguardanti altri destinatari non rientrano invece, salvo circostanze particolari, nell'oggetto della controversia che il giudice dell'Unione è chiamato a risolvere (v. sentenza dell'11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione, C-444/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punto 66 e giurisprudenza citata).

108 L'argomento delle ricorrenti in primo grado afferente all'asserita contraddizione tra la sentenza impugnata e la sentenza del 16 settembre 2013, Wabco Europe e a./Commissione (T-380/10, EU:T:2013:449), deve pertanto essere respinto.

109 Ne consegue che il secondo motivo dell'impugnazione incidentale deve essere respinto in quanto infondato.

110 Di conseguenza, l'impugnazione incidentale deve essere respinta nella sua totalità.

Sul procedimento dinanzi al Tribunale

111 In virtù dell'articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, quando l'impugnazione è accolta, la Corte di giustizia annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.

112 Dato, in particolare, che il Tribunale non ha proceduto a un esame completo degli elementi di prova, lo stato degli atti non consente di statuire sulla controversia.

113 Di conseguenza, occorre rinviare la causa al Tribunale.

Sulle spese

114 Poiché la causa deve essere rinviata al Tribunale, è opportuno riservare la decisione sulle spese relative al presente procedimento d'impugnazione.

Per tali motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1) I punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 16 settembre 2013, Keramag Keramische Werke e a./Commissione (T-379/10 e T-381/10, EU:T:2013:457), sono annullati.

2) L'impugnazione è respinta quanto al resto.

3) L'impugnazione incidentale è respinta.

4) La causa è rinviata al Tribunale dell'Unione europea per quanto riguarda la parte della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 16 settembre 2013, Keramag Keramische Werke e a./Commissione (T-379/10 e T-381/10, EU:T:2013:457), che è annullata dalla presente sentenza.

5) Le spese sono riservate.

Firme